

IL DIRETTORE

VISTA la Legge 508 del 21 Dicembre 1999;

VISTO il D.P.R. n° 132 del 28 Febbraio 2003 "Regolamento recante i criteri per l'autonomia statutaria regolamentare ed organizzativa delle Istituzioni artistiche e musicali", a norma della Legge 21 Dicembre 1999 n° 508;

VISTO lo Statuto di autonomia del Conservatorio Statale di Musica di Pescara approvato con Decreto Dirigenziale n° 391 del 25 Novembre 2004 ed emanato con Decreto del Presidente Prot. n° 7149 del 27 Novembre 2004;

VISTO il Regolamento per l'elezione del Direttore approvato con Delibera 27/08 del C. di A. nella seduta del 30 Giugno 2008, allegato al presente decreto (all. 1);

CONSIDERATO che in data 31 Ottobre 2017 cesserà l'attuale incarico di Direzione ed è pertanto necessario indire le elezioni per l'incarico di Direzione per il triennio 2017/2020;

DECRETA

Sono indette le elezioni per del Direttore del Conservatorio di Musica "Luisa D'Annunzio" di Pescara per il triennio 2017/2020.

Le votazioni avranno luogo presso la sede del Conservatorio i giorni 23 e 24 maggio 2017. L'eventuale ballottaggio avrà luogo il giorno 31 maggio 2017.

Le candidature dovranno essere presentate entro il giorno 2 maggio 2017. Possono essere presentate direttamente presso l'Ufficio Protocollo dell'istituto o inviate con raccomandata con avviso di ricevimento. In tal caso il candidato è tenuto ad inviarne copia via fax entro il termine innanzi indicato.

Il mandato elettivo decorre dal 1 Novembre 2017.

Il Direttore
M° Massimo Magri

REGOLAMENTO PER L'ELEZIONE DEL DIRETTORE

- 1) Il Direttore del Conservatorio indice con proprio decreto l'elezione del Direttore nei tempi di cui allo Statuto.
- 2) Successivamente all'emanazione del Decreto di cui al comma 1), il Consiglio Accademico nomina:
 - a) i due membri docenti componenti la Commissione Elettorale, di cui uno con funzioni di Presidente. Nomina altresì i membri supplenti;
 - b) I membri, effettivi e supplenti, del seggio elettorale, costituito da tre professori di ruolo, dei quali uno con funzioni di Presidente.
- 3) Il Direttore Amministrativo in carica è membro di diritto della Commissione elettorale e può delegare un funzionario di livello EP per specifiche fasi o mansioni.
- 4) La Commissione Elettorale sovrintende all'intera procedura elettorale, adotta le direttive organizzative necessarie; riceve e verifica le candidature presentate, decide circa l'ammissibilità delle stesse e le rende pubbliche; esamina i ricorsi in materia di ammissibilità di candidature; procede alla proclamazione dell'eletto.
- 5) L'elettorato attivo spetta ai docenti con contratto a tempo indeterminato e a quello con contratto a tempo determinato fino al termine dell'Anno Accademico in servizio presso l'Istituzione.
- 6) Entro 10 giorni dalla nomina della Commissione gli elenchi del personale avente diritto di voto, predisposti dall'Ufficio del personale, sono pubblicati all'albo di Istituto e rimessi ai Presidenti della Commissione Elettorale e dell'Ufficio Elettorale per le rispettive competenze. Eventuali omissioni o erronee inclusioni che risultino nel sopra citato elenco sono segnalate al Presidente della Commissione elettorale fino a tre giorni prima della data fissata per le elezioni, che provvede alla eventuale modifica e/o integrazione dell'elenco.
- 7) L'elettorato passivo spetta a tutti i professori di prima fascia con contratto a tempo indeterminato anche presso altri Conservatori, che:
 - a) abbiano maturato esperienza didattica acquisita come insegnante di ruolo per almeno 10 anni, senza essere incorsi in sanzioni disciplinari superiori alla censura per le quali non siano stati già riabilitati;
 - b) siano in possesso di una pregressa e certificata esperienza di direzione anche in ambiti multidisciplinari ed internazionali;
 - c) non abbiano riportato condanne penali ancorché in relazione alle medesime sia intervenuta amnistia, indulto o sospensione della pena, e non risultino rinviati a giudizio dal giudice delle indagini preliminari;
- 8) Il possesso dei titoli costituenti i requisiti di ammissibilità delle candidature è attestato dai candidati.
- 9) Le candidature devono essere presentate entro 15 giorni dalla pubblicazione del decreto per l'elezione del Direttore. Alla candidatura dovranno essere allegate le linee

Conservatorio Statale di Musica "Luisa D'Annunzio"

Via Leopoldo Muzii, 7

65123 Pescara

Tel: 085/4219950 Fax: 085/4214341 – C.F. 80005130689

www.conservatoriopescara.gov.it

e-mail: conspe@conservatoriopescara.gov.it PEC: conspe@pec.conservatoriopescara.gov.it

programmatiche per il mandato, il curriculum professionale e dettagliato e circostanziato elenco dell'attività artistica, scientifica e professionale svolta nel proprio settore di competenza in Italia e all'estero;

- 10) La candidatura può essere ritirata fino a 24 ore prima dell'inizio delle operazioni di voto, mediante comunicazione scritta al Presidente della Commissione elettorale. Del ritiro deve essere data adeguata pubblicità.
- 11) Entro 10 giorni dallo scadere del termine per la presentazione delle domande la Commissione elettorale pubblica l'elenco provvisorio delle candidature ammesse e le relative linee programmatiche. Avverso l'elenco provvisorio è esperibile ricorso, entro 5 giorni dalla pubblicazione, alla Commissione elettorale. Entro 5 giorni dal termine per i ricorsi è pubblicato l'elenco delle candidature ammesse in via definitiva. L'elenco resta a disposizione degli aventi diritto al voto fino alla chiusura delle operazioni elettorali.
- 12) Il Presidente della Commissione elettorale convoca nel periodo intercorrente tra la data di pubblicazione delle candidature e la data di elezioni una riunione nel cui ambito i candidati potranno illustrare le loro linee programmatiche.
- 13) La sostituzione di uno o più membri della Commissione elettorale, dell'Ufficio elettorale e del seggio, qualora già impiegati anche i supplenti, può essere effettuata dal Direttore solo per gravi e comprovati motivi, esposti per iscritto in tempo utile dall'interessato.
- 14) Il seggio elettorale è unico ed è allestito presso gli uffici del Conservatorio.
- 15) L'insediamento del seggio avviene alle ore 9.00 dei giorni fissati per le votazioni per la preparazione del materiale necessario, secondo le direttive impartite dalla Commissione Elettorale. Le votazioni vengono aperte alle ore 10.00 e il seggio rimane aperto senza alcuna interruzione fino alle ore 18.00. Al momento della chiusura del seggio, gli elettori ancora presenti nella sede elettorale possono esercitare il diritto di voto.
- 16) Il voto è segreto e diretto e non può essere espresso per lettera né per interposta persona. Il riconoscimento dell'identità degli elettori viene effettuato da uno dei membri del seggio tramite un documento di riconoscimento valido o per conoscenza personale, sottoscritto da uno dei membri del seggio elettorale. Nell'elenco degli aventi diritto al voto, a fianco del nome dell'elettore sarà apposta la firma dell'elettore stesso a conferma della partecipazione al voto.
- 17) A ciascun elettore viene consegnata una scheda riportante i nominativi di tutti i candidati ammessi. Le schede devono essere firmate dai componenti il seggio. La scheda deve essere consegnata a ciascun elettore all'atto della votazione dal Presidente o da un altro componente il seggio elettorale. Il voto è espresso contrassegnando con una X la casella contenente il nominativo del candidato. Il voto è nullo se la scheda non è quella predisposta o se presenta tracce di scrittura o segni di riconoscimento.
- 18) Le votazioni sono pubbliche. Spetta al Presidente del seggio regolare l'accesso alla sede di votazione. Lo scrutinio è effettuato pubblicamente dai membri del seggio elettorale subito dopo la chiusura della votazione e prosegue ininterrottamente sino a conclusione. Il verbale dello scrutinio dovrà riportare anche le eventuali contestazioni. Al termine dello scrutinio si procede alla chiusura degli atti secondo i criteri fissati dalla Commissione Elettorale e si consegnano i plichi sigillati al personale dell'Ufficio Elettorale designato per la custodia degli stessi e per l'inoltro degli stessi alla Commissione Elettorale, cui

spetta il compito di pubblicare il risultato elettorale nell'Albo di Istituto nel più breve tempo possibile e comunque entro 24 ore.

- 19) Viene eletto il candidato che nel corso della prima votazione raggiunge la maggioranza costituita dalla metà più uno degli aventi diritto al voto. Qualora nessuno dei candidati l'ottenga, si procede ad una seconda votazione con il sistema del ballottaggio tra i due candidati che nella prima votazione hanno ottenuto il maggior numero di voti. Il ballottaggio è considerato valido qualunque sia il numero dei votanti e viene eletto il candidato che ottiene il maggior numero di voti. Tra la prima e la seconda votazione di cui sopra deve intercorrere un intervallo non inferiore a sette giorni. Nelle votazioni, a parità di voti precede e/o viene dichiarato eletto il candidato in possesso di maggiore anzianità nel ruolo e, in caso di ulteriore parità, il più anziano d'età.
- 20) I ricorsi contro l'esito delle votazioni vanno inoltrati, entro cinque giorni dalla pubblicazione dei risultati, alla Commissione Elettorale, che delibera in merito entro 2 giorni dalla loro presentazione.